

Fiscalità locale, le novità dei decreti "Sostegni"

Le imprese in crisi da Covid non versano l'acconto Imu

I recenti decreti Sostegni (Dl 41/2021 convertito in legge 69/2021 e Dl 73/2021) hanno introdotto rilevanti novità in materia di fiscalità locale, prevedendo in particolare l'esonero dal versamento della prima rata Imu per gli immobili posseduti da titolari di partita Iva che hanno subito restrizione per via del Covid-19. È stata inoltre risolta la diatriba sull'efficacia delle richieste di uscita dal servizio rifiuti da parte delle utenze non domestiche, facoltà prevista dal Dlgs 116/2020 sull'economia circolare, introducendo poi misure agevolative Tari in favore delle attività economiche interessate dalle restrizioni. Altre novità riguardano l'esonero per diverse attività dal canone unico patrimoniale (che da quest'anno sostituisce la Tosap), la riscossione coattiva e l'imposta di soggiorno.

Esenzione dal versamento della prima rata Imu

Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge del Dl 41/2021, si segnala in primo luogo **l'esenzione dal versamento della prima rata dell'Imu 2021** per gli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir.

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da tale agevolazione, è istituito un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021 che verrà ripartito con apposito decreto ministeriale (articolo 6-sexies Dl 41/2021).

L'agevolazione si inserisce nelle misure di sostegno previste per le attività economiche interessate dalle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, tra cui l'esonero dal versamento della prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (articolo 1, commi 599-601, Legge 178/2020).

Tari: uscita dal servizio e agevolazione per utenze non domestiche

Un'ulteriore e rilevante novità introdotta in sede di conversione in legge del Dl 41/2021 è costituita dal rinvio al 1° gennaio 2022 dell'efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti da utenze non

domestiche dalla gestione pubblica, prevista dal Dlgs 116/2020. Viene stabilito che la scelta deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo **per l'anno 2021** la scelta deve essere comunicata **entro il 31 maggio** con effetto dal 1° gennaio 2022 (articolo 30, comma 5, DI 41/2021).

Il DI 73/2021 ha invece istituito un fondo di **600 milioni di euro** finalizzato alla concessione da parte dei comuni di **agevolazioni Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia**. Alla ripartizione del fondo si provvederà con apposito decreto ministeriale, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'allegato 3 della nota metodologica approvata con decreto del Mef n. 59033 del 1° aprile 2021. I comuni possono concedere riduzioni Tari in misura superiore alle risorse assegnate, con fondi di bilancio oppure a valere sulle risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Si evidenzia che i Comuni possono già verificare, consultando l'allegato alla nota metodologica n. 59099/2021, qual è l'importo assegnato nel 2020 e non utilizzato, al fine di effettuare le opportune considerazioni in ordine alle agevolazioni Tari da concedere nel 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito restrizioni a causa del Covid-19.

Esonero dal pagamento del canone unico

Un'altra novità prevista dalla legge di conversione del DI 41/2021 è costituita dalla **proroga al 31 dicembre 2021**, rispetto al 30 giugno previsto dal DI 41/2021, dell' **esonero dal versamento del Canone unico** per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione, ecc.) e le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività mercatale (articolo 30, comma 1). Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell'esonero dal versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330 milioni (il DI originario stanziava 165 milioni).

A tali misure agevolative si aggiunge quella introdotta dal DI 73/2021, che prevede l'**esonero fino al 31 agosto 2021** dal pagamento del canone unico (che sostituisce la Tosap) per l'occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano **attività dello spettacolo viaggiante e circensi**. Si tratta dell'articolo 65, rubricato « *Misure urgenti per la cultura*», il quale al comma 6 stabilisce che le occupazioni effettuate da giostre ed altre attrazioni simili non sono soggette al pagamento del canone unico patrimoniale, per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, sempreché l'utilizzo del suolo pubblico sia stato debitamente autorizzato dall'Ente. È comunque previsto un ristoro in favore dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione agevolativa, con un fondo pari a 8,65 milioni di euro che sarà ripartito tra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale da adottare entro il 30 settembre 2021 (comma 7, articolo 65, DI 73/2021).

In conclusione, per il corrente anno 2021 sono previste le seguenti fattispecie di esonero dal canone unico patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019 (ex Tosap):

- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per gli ambulanti (titolari posteggi);
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per i pubblici esercizi;
- dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 per gli spettacoli viaggianti e circensi.

Blocco della riscossione coattiva

Tra le disposizioni originariamente previste dal Dl 41/2021, non modificate in sede di conversione in legge, si segnala la **sospensione dell'attività di riscossione coattiva** fino al 30 aprile 2021 (articolo 4), sulla quale è poi intervenuto un comunicato del Mef del 30 aprile 2021 prevedendo l'ulteriore proroga al 31 maggio 2021 da formalizzare con successivo provvedimento, cioè con il c.d. decreto «Sostegni-bis» (Dl 73/2021) che prevede invece un ulteriore slittamento **fino alla fine di giugno 2021**. In sostanza vengono bloccate per altri due mesi (maggio e giugno 2021) sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali e sia l'avvio delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti, eccetera), facendo così accumulare il carico degli arretrati. Il blocco non riguarda invece la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, ma solo quelli affidati all'agente della riscossione (Cm 5/E/2020), interpretazione recepita dal Dipartimento delle Finanze per i tributi locali (Cm 6/2020). Viene quindi rinviata al 1° luglio 2021 la ripresa dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e avviare le azioni esecutive ovvero riprendere quelle interrotte, considerando la proroga biennale (in virtù del richiamo all'articolo 12, comma 2, Dlgs 159/2015) per le annualità in scadenza negli anni di durata della sospensione dei versamenti (2020 e 2021) e la proroga di 480 giorni per quelle successive. In sostanza, le ingiunzioni in scadenza nel 2020 sono notificabili entro il 31 dicembre 2022, quelle in scadenza nel 2021 notificabili entro il 31 dicembre 2023 e quelle che non erano in scadenza nel 2020/2021 (in pratica ingiunzioni su atti definitivi 2019), ma che lo saranno nel 2022, sono notificabili entro il 24 aprile 2024 (31 dicembre 2022 + 480 giorni).

Lo stesso articolo 4 del Dl 41/2021 dispone poi la **cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro dal 2000 al 2010** e solo per chi rientra in un tetto di reddito nel 2019 di 30.000 euro. Si tratta di 16 milioni di ruoli che scompaiono dal magazzino dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader, ex Equitalia). Si prevede inoltre una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione. L'Ader ha chiarito che l'efficacia della cancellazione del carico a ruolo per le cartelle fino a 5.000 euro è differito all'emanazione di un apposito decreto delle Finanze, prevista per il 21 giugno prossimo, al fine di incrociare i dati reddituali dei debitori. Sino ad allora sono sospese tutte le azioni di recupero delle partite in questione, a prescindere dal reddito del debitore.

Incremento del contributo per mancato incasso dell'imposta di soggiorno

Il Dl 41/2021 interviene anche sull'imposta di soggiorno istituendo un fondo da 250 milioni di euro per l'anno 2021 a ristoro parziale dei Comuni per minori introiti dell'imposta di soggiorno (articolo 25). In sede

di conversione in legge del DL 41/2021 viene integrato l'articolo 4, Dlgs 23/2011 stabilendo che la dichiarazione relativa all'anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno 2021.

Inoltre, il decreto Sostegni-bis incrementa di 100 milioni il fondo di 250 milioni di euro istituito dal DL 41/2021 a **ristoro parziale dei Comuni** per minori introiti dell'imposta di soggiorno per il 2021. L'importo complessivamente stanziato per il 2021 ammonta quindi a **350 milioni di euro** e sarà ripartito tra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale. Ricordiamo che nel 2020 la dotazione originaria del fondo era di 100 milioni di euro (DL 34/2020) ed è arrivata a 400 milioni di euro (DL 104/2020), coprendo quindi circa i due terzi del valore complessivo delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno che ammontano a circa 600 milioni di euro. In ordine all'imposta di soggiorno si ricorda che l'articolo 180, DL 34/2020 (Rilancio) ha modificato la disciplina del tributo stabilendo che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Conseguentemente, dal 19 maggio 2020 i gestori delle strutture ricettive non sono più agenti contabili ma continuano ad essere giudicati dalla Corte dei Conti (in tal senso Corte dei Conti Toscana sentenza n. 199/2021).

Bilancio di previsione

Relativamente all'adozione del bilancio di previsione è rimasto il termine del 30 aprile 2021 previsto dal DL 41/2021 (articolo 30, comma 4), ma nel frattempo il DL 30 aprile 2021, n. 56 lo ha differito al 31 maggio 2021, mentre solo per la Tari (tariffe e regolamenti) **il termine slitta al 30 giugno 2021** (articolo 30, comma 5, DL 41/2021). L'articolo 52, DL 73/2021 ha differito al 31 luglio 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione solo per gli enti in deficit strutturale che hanno usufruito in passato delle anticipazioni di liquidità, questione recentemente affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2021.

Si tratta comunque di termini rilevanti per l'adozione dei diversi provvedimenti relativi alle entrate comunali (tra cui le aliquote Imu, regolamento e tariffe canone unico), il superamento dei quali comporta l'inefficacia delle delibere per l'anno 2021. La giurisprudenza si è infatti occupata del fenomeno delle delibere «tardive» pervenendo alla conclusione che il mancato rispetto del termine di legge non comporta l'invalidità della delibera ma incide solo sulla sua efficacia temporale, che slitta al 1° gennaio dell'anno successivo (Consiglio di Stato n. 4104/2017, n. 267/2018, n. 7273/2018 e n. 945/2019).

Subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia Spa

Il DL 73/2021 prevede che **dal 1° ottobre 2021** l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nella Regione Siciliana è affidato all'**Agente nazionale della riscossione (Ader)** che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa.

Si tratta di una misura attuativa del comma 1090 della Legge 178/2020, che ha sciolto e cancellato dal registro delle imprese Riscossione Sicilia Spa, nonché della legge della Regione Siciliana n. 9/2021 che ha previsto il passaggio delle funzioni di Riscossione Sicilia in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pertanto, viene uniformata sull'intero territorio nazionale l'attività di riscossione coattiva delle entrate, che da ottobre 2021 viene effettuata da un unico soggetto.

Per garantire senza soluzione di continuità la riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre, è erogato, in favore dell'ADER, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato.

Novità rilevanti in materia di fiscalità locale: riferimenti normativi dei decreti «Sostegni»			
Materia	Oggetto	DI 41/2021 - Legge 69/2021	DI 73/2021
<i>Imu</i>	Esonero prima rata Imu 2021	Articolo 6- <i>sexies</i>	
<i>Tari</i>	Efficacia uscita dal servizio dal 1° gennaio 2022	Articolo 30, comma 5	
<i>Tari</i>	Agevolazioni utenze non domestiche		Articolo 6
<i>Canone unico</i>	Esonero pagamento 2021 per occupazioni effettuate da esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.) e mercatali	Articolo 30, comma 1	
<i>Canone unico</i>	Esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 per spettacoli viaggianti e circhi		Articolo 65, commi 6 e 7
<i>Riscossione coattiva</i>	Blocco fino al 30 aprile 2021	Articolo 4, comma 1 e ss.	
<i>Riscossione coattiva</i>	Proroga blocco fino al 30 giugno 2021		Articolo 9

<i>Riscossione coattiva</i>	Cancellazione cartelle esattoriali fino a 5.000 euro	Articolo 4, comma 4 e ss.	
<i>Imposta di soggiorno</i>	Ristoro in favore dei Comuni di 250 milioni di euro	Articolo 25	
<i>Imposta di soggiorno</i>	Ristoro in favore dei Comuni di ulteriori 100 milioni di euro		Articolo 55